

di Eva Rigonat e Stefano Zanichelli*

DPA O NON DPA, LA LEGGE TUTELA ENTRAMBI



“Non dobbiamo pensare che una check list ci esoneri come veterinari”

to, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo...”.

CHECK LIST

Per quanto riguarda gli equidi DPA, il DLgs 146 si occupa di equidi nel quadro generico della check list fornita dalla circolare 10 relativa agli animali diversi dai vitelli, suini e galline ovaiole.

A chiunque si sia avvicinato al mondo equestre, e sicuramente a tutti i veterinari, risulta manifesto come lo strumento sia per ora del tutto inadeguato in riferimento alle particolarissime caratteristiche comportamentali degli equidi che non si possono considerare tutelati dal rispetto dei soli parametri ivi compresi.

Questi parametri infatti coprono a malapena, ma questo non solo per gli equidi, le prime 3 voci relative alla definizione di benessere basata sul concetto delle cinque libertà: 1) libertà dalla sete,

fame e nutrizione 2) libertà dal disagio 3) libertà dal dolore e dalla malattia 4) libertà nell'esprimere un comportamento naturale 5) libertà da stress e paura. Le prime tre voci in realtà, anche per le specie maggiormente tutelate da legislazioni specifiche, se coprono il concetto utilitaristico di protezione, non garantiscono quello etico di benessere che troverebbe la sua espressione nelle ultime 2 delle 5 voci. In realtà il concetto di benessere, come chiaramente espresso dal documento di lavoro della Commissione su un programma di azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 richiede ancora moltissimi

• NEI FATTI

La valutazione del benessere degli equidi si affida a due impianti legislativi apparentemente differenti a seconda che si parli di equidi DPA o non-DPA. Se infatti i primi considerati, indipendentemente dall'attività che svolgono durante la loro vita, animali da reddito per il solo fatto di essere destinati alla produzione finale di alimenti per l'uomo sono tutelati dal DLgs 146/01 e dalla circ. 10 del 5/11/01 oltre che dalla legge 189/04, i secondi sicuramente tutelati dalla 189/04 lo saranno pure, dove recepito dalle Regioni, dal DPCM 28/2/03 quali animali da compagnia intesi come: “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenu-

studi in merito alla definizione scientifica dei suoi parametri.

LA LEGGE 189/04

La legge 189/04 nella sua genericità in realtà si avvicina molto di più ad una richiesta di benessere anziché di protezione di quanto non faccia il DLgs 146 laddove recita:

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche ... chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. ... chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze... è punito ...

La L. 189/04 tutela dunque appieno e in pari grado sia equidi DPA che non DPA in quanto per l'applicazione dei suoi principi non possono essere escluse le richieste vincolanti del DLgs 146.

Per gli equidi non DPA nello specifico dell'articolo 2 del DPCM 28/2/03 ritroviamo i concetti generali di buona custodia contemplati anche dal DLgs 146. Solo l'art 8 entra nel merito del particolare aspetto riguardante gli equidi in relazione alle Manifestazioni popolari con gare di equidi o altri ungulati e in riferimento alle caratteristiche della pista delle corse e del percorso della gara vuoi per la tutela dell'animale che per la sicurezza del pubblico.

L'impianto legislativo attualmente esistente dunque, per gli equidi, non detta ancora in fatto di protezione/benessere criteri numerici di spazi, condizioni ambientali, alimentazione, conduzione aziendale etc. Sicuramente sia il DLgs 146/01 ma soprattutto la L. 189/04 chiamano in ballo la professionalità del Veterinario affidandosi al suo giudizio per una valutazione di merito. Sottrarsi a questa espressione di competenza in nome di una check list inesistente, seppur necessaria e auspicabile, significherebbe ammettere che la nostra professionalità può passare ad un tecnico "misuratore" di benessere con una lista in mano.

E' fondamentale per tutte le specie animali, ma in particolare per gli equidi che non potranno mai, per le loro caratteristiche, essere appieno tutelati dai soli numeri, che i veterinari acquisiscano l'or-

goglio della consapevolezza che "la diagnosi di benessere animale è un atto medico e quindi di competenza esclusiva del medico veterinario. E per arrivare a soddisfare appieno questa affermazione e a sfruttare al massimo questa opportunità è indispensabile una crescita culturale della nostra categoria: l'introduzione delle scienze bioetiche all'interno dei piani di studio universitari e una formazione veterinaria che nasca dall'integrazione delle finalità economico-produttive con i principi dell'etica.

"Il medico veterinario deve guardare al benessere animale come ad una straordinaria occasione di valorizzazione del proprio lavoro, perché è l'unico in grado di applicare sul campo le regole del welfare;...(cfr. Alberto Casartelli, Consigliere FNOVI, 30giorni di giugno). •

** Dipartimento
di Salute Animale,
Facoltà di Medicina
Veterinaria,
Università degli
Studi di Parma*

